

riguardo il Prontuario prevede che il redattore del progetto debba compilare tale voce esclusivamente mediante importazione dei dati direttamente dagli archivi del programma “*Helios*”. Siffatta modalità di compilazione è stata introdotta al fine di eliminare i controlli incrociati tra il supporto cartaceo, i dati inseriti in “*Helios*” ed il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni e modificazioni. La certezza che le operazioni di compilazione siano esatte è appurata tramite un codice di riconoscimento, in assenza del quale il progetto non sarà preso in considerazione.

Tra le novità di rilievo presenti nel nuovo Prontuario si segnalano, inoltre, sia la possibilità per gli enti di presentare progetti solo per i settori nei quali sono stati accreditati, sia la previsione in base alla quale ogni progetto può prevedere l’impiego di un numero massimo di 50 volontari. Tale ultima previsione è stata introdotta al fine di evitare la presentazione di progetti operanti su un contesto territoriale troppo ampio e far sì che l’impatto sul territorio sia sempre più aderente alle realtà locali.

Sono state altresì aggiornate le cause di esclusione dalla valutazione di qualità, in particolare è stata prevista l’esclusione dei “progetti copia”, ossia quelli che presentano intere parti di identico contenuto, nonché dei cosiddetti progetti “autoreferenziali”, predisposti per la realizzazione di obiettivi volti prevalentemente a migliorare le attività istituzionali proprie dell’ente e privi di elementi innovativi per il servizio civile.

Nell’ottica della dematerializzazione, il Prontuario ha previsto, altresì, che i progetti vengano presentati sia in formato cartaceo che elettronico, in vista del definitivo passaggio alla trasmissione in via telematica.

Nel nuovo Prontuario sono state inserite disposizioni concernenti gli oneri a carico degli enti che presentano progetti per l’accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi ed è stata introdotta una previsione specifica relativa al controllo diretto da parte dell’Ufficio sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per poter beneficiare del servizio di accompagnamento. Tale onere in precedenza ricadeva esclusivamente sugli enti che presentavano i progetti attinenti l’accompagnamento.

Nell'ottica della maggior trasparenza e della semplificazione è stato introdotto il dovere a carico degli enti di allegare, a corredo della scheda progetto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dal rappresentante dell'ente o dal responsabile del servizio civile – firmatario del progetto - attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel progetto.

In coerenza con le modifiche apportate alla scheda progetto sono state rimodulate le griglie di attribuzione dei punteggi, al fine di semplificare la fase di valutazione. Inoltre è stato previsto che al punteggio totale attribuito al progetto possano essere applicati dei deflettori - volti a garantire una corretta gestione del servizio civile - consistenti in meccanismi che comportano una diminuzione del punteggio in presenza di particolari situazioni e circostanze verificatesi nell'anno precedente a quello di realizzazione del progetto in valutazione. In particolare, uno dei deflettori viene applicato in caso di infortuni occorsi ai volontari in servizio, con prognosi inferiore a 7 giorni, per i quali sia intervenuta l'assicurazione stipulata dall'Ufficio e l'ente non abbia redatto una relazione sull'effettivo stato di convalescenza del volontario; l'altro deflettore si applica nel caso in cui l'ente che ha presentato il progetto sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori.

Nel Prontuario è stata infine prevista una procedura, di fatto già avviata dall'Ufficio per i progetti valutati nell'anno 2009, che prevede la partecipazione degli enti al procedimento di valutazione dei progetti nella fase successiva alla redazione, da parte della Commissione, della graduatoria provvisoria dei progetti e prima dell'approvazione della graduatoria definitiva da parte dell'Ufficio. Tale innovativo *sub* procedimento ha la finalità di creare un contatto diretto con gli enti, consentendo l'immediato accesso agli atti nonché l'acquisizione, in piena trasparenza, delle valutazioni della Commissione esaminatrice. Tale fase procedimentale è stata prevista anche al fine di consentire all'Ufficio, in base alle osservazioni degli enti, di rilevare eventuali errori di valutazione con l'obiettivo di sanare gli stessi ed evitare disparità di trattamento, assicurando imparzialità e unicità dei criteri di valutazione e così ridurre un contenzioso amministrativo che ponesse gli enti in contrasto con l'Ufficio.

L'introduzione di tale procedimento ha già comportato, con riferimento ai progetti valutati nel 2009, una riduzione del contenzioso e si prevede possa, anche per il futuro, portare ad una contrazione del numero dei ricorsi in tale materia.

Altro provvedimento significativo, predisposto nell'anno 2009, è stata la circolare 17 giugno 2009 recante "*Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile*". Tale provvedimento, che ha sostituito la circolare del 2 febbraio 2006, è stato adottato per migliorare il processo dell'accreditamento degli enti, attraverso l'introduzione di modalità e criteri più restrittivi di accesso, che consentono l'ingresso nel sistema del servizio civile soltanto a soggetti qualitativamente idonei a garantire la più efficiente realizzazione e gestione di progetti. La nuova circolare ha introdotto alcune novità riguardanti gli oneri posti a carico degli enti che, per potersi iscrivere agli Albi di servizio civile, debbono comprovare il possesso di specifici requisiti, prescritti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001, in particolare la capacità organizzativa.

Tra le nuove disposizioni si segnala la previsione in cui è stabilito che ad ogni sede di attuazione di progetto, per la quale l'ente chiede l'accreditamento, debba corrispondere una sola sede fisica e che su ogni sede possa operare un numero massimo di 20 volontari. Tale previsione è finalizzata ad assicurare un'efficiente gestione dei volontari, nonché ad evitare situazioni verificatesi in passato - quali l'insistenza di più sedi di attuazione progetto su un'unica sede fisica o la presenza presso la stessa sede fisica di un numero eccessivo di volontari - che hanno indubbiamente compromesso la corretta e piena realizzazione delle finalità del servizio civile, tra cui la formazione e la sicurezza dei volontari.

La citata circolare ha altresì previsto tra i nuovi obblighi in capo agli enti, quello di dimostrare il titolo giuridico in base al quale l'ente dispone di ogni singola sede di attuazione progetto, nonché di aver adeguato ciascuna sede alle nuove disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 108. Le suddette disposizioni sono volte sia ad assicurare la disponibilità delle sedi di attuazione dei progetti per l'arco temporale di realizzazione dei medesimi, sia a garantire la sicurezza e l'idoneità di tutte le sedi accreditate a tutela del volontario e della corretta gestione del progetto.

E' stata, altresì, introdotta una rilevante novità con riferimento agli Albi regionali. Ed invero, mentre in passato gli enti locali e le loro aggregazioni, iscritti all'Albo regionale o provinciale di propria competenza in relazione alla propria sede legale, potevano avere sedi di attuazione progetto in altre tre Regioni, con la nuova normativa è stato stabilito che le sedi di attuazione progetto possono essere ubicate esclusivamente nella Regione di competenza al fine di garantire un impatto sul territorio coerente con la realtà locale.

Inoltre la Circolare ha previsto che gli enti di servizio civile possano iscriversi agli Albi indicando come aree di intervento esclusivamente quelle desumibili dalle leggi istitutive e dal proprio Statuto, purché coerenti con le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 64 del 2001. L'esigenza di adottare tale disposizione è emersa per evitare che gli enti presentino progetti per la realizzazione di attività che, pur essendo previste nel proprio statuto, non siano coerenti con la citata legge. La suddetta circostanza si è verificata sovente in passato e ha determinato l'esclusione di tali progetti dalla valutazione con conseguente instaurazione di contenziosi, che si sono conclusi con alcune pronunce sfavorevoli all'Ufficio. Ravvisata, pertanto, la criticità e la carenza della normativa precedentemente in vigore, si è reso necessario disciplinare in modo inequivocabile gli ambiti entro i quali gli enti possono chiedere di accreditarsi, al fine di evitare la presentazione di progetti che, anziché avere un contenuto innovativo e costruttivo per il servizio civile, favoriscano attività istituzionali dell'ente estranee al sistema.

Nella nuova circolare, nell'ottica della dematerializzazione e semplificazione, è stato previsto che gli enti nell'arco di due anni si debbano dotare della Posta Elettronica Certificata (PEC) e della firma elettronica, con evidente anticipazione sui tempi rispetto alla riforma introdotta dal Ministro Brunetta. Un ulteriore nuovo onere posto a carico degli enti è quello di effettuare la valutazione dei risultati dei progetti di servizio civile nazionale.

Una delle ulteriori novità introdotte dalla circolare riguarda la riduzione del numero massimo dei volontari assegnabili agli enti iscritti alla seconda, terza e quarta classe di accreditamento e l'introduzione, per gli enti iscritti alla prima

classe, di un tetto (in precedenza inesistente) pari al 10% del contingente annuo dei volontari.

Tali scelte sono state adottate al fine di realizzare un nuovo sistema di servizio civile, più efficiente, in grado di individuare, a parità di risorse, un nuovo punto di incontro tra domanda ed offerta del servizio civile, anche in considerazione della esiguità delle risorse finanziarie e della sempre crescente domanda, fattori che hanno determinato inefficienze sia per gli enti che per l'Amministrazione.

In un'ottica di semplificazione e snellimento, al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti, la nuova normativa ha disposto il venir meno dell'obbligo di accreditare alcune figure, in particolare il progettista, il responsabile informatico e il responsabile amministrativo, la cui attività deve essere comunque garantita dagli enti.

Al fine di garantire la migliore efficienza del sistema del servizio civile, la nuova normativa ha previsto che gli enti, per iscriversi alla prima classe dell'Albo, debbano disporre, tra l'altro, di una struttura organizzativa periferica dedicata al servizio civile da individuare esclusivamente tra le sedi proprie dell'ente. Inoltre è previsto che gli enti per potersi iscrivere alla prima e seconda classe devono possedere un minimo di sedi proprie o di enti legati da vincoli associativi, federativi o consortili pari ad almeno il 60% del totale delle sedi di attuazione progetto, mentre le sedi di attuazione di progetto acquisite mediante accordi di partenariato non possono superare il 40%.

Nell'anno 2009 si segnala, infine, l'adozione di un ulteriore provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2009, che non ha finalità innovative rispetto alla normativa preesistente, ma è volto alla sostituzione di un componente della Consulta nazionale per il servizio civile.

## **1.6 Il contenzioso in materia di servizio civile nazionale**

### *1.6.1 Procedimenti instaurati innanzi al giudice amministrativo, al giudice ordinario e al Capo dello Stato*

Nell'anno 2009 sono stati instaurati nei confronti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle Regioni e Province autonome complessivamente venti contenziosi, di cui tredici innanzi al giudice amministrativo, cinque innanzi al giudice ordinario e due innanzi al Capo dello Stato. Nell'ambito di tali contenziosi, diciotto sono stati proposti avverso provvedimenti adottati dall'Ufficio e due, uno giurisdizionale e un altro amministrativo, avverso provvedimenti adottati dalle Regioni Calabria e Abruzzo.

Con riferimento a tali contenziosi occorre precisare che undici sono stati proposti dagli enti iscritti agli Albi di servizio civile. Tra questi sei hanno riguardato il procedimento di valutazione dei progetti (di cui uno presentato avverso un provvedimento della Regione Calabria), quattro hanno avuto ad oggetto i procedimenti sanzionatori adottati nei confronti di enti iscritti all'Albo nazionale e un ricorso ha riguardato il procedimento di accreditamento, nell'ambito del quale la Regione Abruzzo ha disposto la cancellazione di un ente di servizio civile dall'Albo regionale, a seguito dell'accertamento della perdita dei requisiti prescritti per mantenere l'iscrizione all'Albo stesso.

Nove ricorsi sono stati, invece, proposti dai volontari e hanno riguardato la procedura di selezione per l'impiego dei medesimi in progetti di servizio civile nonché il rapporto instauratosi tra Ufficio e volontario a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio civile.

Il numero dei contenziosi instaurati nell'anno 2009 e il relativo stato di trattazione è indicato, rispettivamente alle tabelle 12 e 13, mentre alle tabelle 14 e 15 è indicato lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati rispettivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria e al Capo dello Stato pervenuti dall'anno 2003 fino all'anno in corso e tuttora pendenti.

Come si evince da un confronto tra le tabelle relative al contenzioso del 2009 e quelle di cui alla relazione al Parlamento del 2008, quest'anno si è registrata una riduzione dei ricorsi riguardanti la procedura di valutazione dei

progetti e un incremento di quelli concernenti i procedimenti sanzionatori. La riduzione del contenzioso in materia di valutazione dei progetti è stata determinata indubbiamente dalla nuova procedura individuata dall'Ufficio volta a conoscere, successivamente alla pubblicazione sul sito internet della graduatoria "provvisoria" dei progetti, le eventuali contestazioni degli enti sulla valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice. Tale procedura, utilizzata quest'anno per la prima volta, è stata avviata con lo scopo di consentire agli enti l'acquisizione, in piena trasparenza, delle valutazioni della commissione esaminatrice al fine di formulare eventuali osservazioni e permettere all'Ufficio di rilevare e sanare possibili errori di valutazione evitando l'instaurarsi di un inutile contenzioso. Tale iniziativa, peraltro, è in linea con l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con quelli di efficacia, efficienza e trasparenza.

Nell'ambito del procedimento di iscrizione agli Albi degli enti di servizio civile, nel 2009, è pervenuto un solo ricorso giurisdizionale, nonostante in tale anno è stato riaperto l'accredimento (dal 22 giugno al 31 luglio 2009) e sono stati adottati numerosi provvedimenti concernenti sia le istanze di iscrizione agli Albi, sia le istanze, presentate dagli enti già accreditati, di adeguamento alle nuove previsioni contenute nella circolare del 17 giugno 2009.

Con riferimento al numero dei contenziosi proposti dai volontari si è registrato un aumento rispetto all'anno precedente, tuttavia occorre segnalare che le questioni sollevate con tre ricorsi *ex* articolo 414 c.p.c. sono state oggetto di identici contenziosi instaurati negli anni precedenti con ricorsi *ex* art. 700 c.p.c. innanzi alla medesima autorità giudiziaria e conclusi con ordinanze favorevoli all'Amministrazione.

L'Ufficio ha preso atto delle problematiche e delle criticità emerse nella trattazione dei contenziosi instaurati dai volontari, in particolare con riferimento a quelli da ultimo citati, e ne ha tenuto conto nella revisione della normativa del servizio civile, più specificamente trattata nel paragrafo recante "attività normativa".

*1.6.2 Ricorsi proposti dagli enti di servizio civile avverso i provvedimenti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.*

Come sopra accennato, nove ricorsi sono stati presentati dagli enti di servizio civile avverso provvedimenti adottati dall'Ufficio, in particolare cinque sono stati proposti nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti e quattro nell'ambito di procedimenti sanzionatori.

Con riferimento alla procedura di esame e valutazione dei progetti, le censure mosse dai ricorrenti, nell'ambito dei cinque ricorsi presentati, hanno riguardato l'interpretazione dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente principi e finalità del servizio civile, nonché l'applicazione del Decreto ministeriale 3 agosto 2006, recante approvazione del *“Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi”*, vigente all'epoca della valutazione e attualmente sostituito dal D.P.C.M. 4 novembre 2009.

A riguardo occorre anzitutto evidenziare che la procedura relativa alla valutazione dei progetti, prevista dal *“Prontuario”* approvato con D.M. 3 agosto 2006, si articola in tre fasi curate da un'apposita commissione nominata dall'Ufficio. La prima è volta ad effettuare una selezione preliminare dei progetti basata su un accertamento formale della documentazione allegata agli stessi. La seconda fase consiste in una valutazione di merito che tiene conto delle finalità dei progetti e della capacità organizzativa dell'ente in relazione allo specifico progetto. Nell'ultima fase la commissione valuta la qualità dei progetti e, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 4 del *“Prontuario”*, attribuisce agli stessi un punteggio e forma una graduatoria, approvata dal Direttore dell'Ufficio, che consente di individuare i progetti da finanziare. Infatti, nei bandi per la selezione dei volontari sono inseriti solo i progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per l'anno considerato.

Le censure sollevate con i ricorsi hanno riguardato i provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito della seconda e terza fase del suddetto procedimento.

Nell'ambito del contenzioso concernente la seconda fase, è stato presentato un ricorso che ha riguardato l'esclusione dalla valutazione di qualità di un progetto di servizio civile, determinata dall'accertamento della mancata corrispondenza tra le attività previste nel progetto - concernenti la risoluzione di problematiche connesse al lavoro svolto dai così detti "marittimi" - e le finalità della legge istitutiva del servizio civile nazionale.

L'Amministrazione, in giudizio, ha evidenziato che il servizio civile nazionale, è un istituto autonomo finalizzato al coinvolgimento dei giovani nell'adempimento del dovere di difesa della Patria (di cui all'art. 52 della Costituzione) che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare e comprende anche attività di impegno sociale non armato. Pertanto i progetti di servizio civile, pur potendosi svolgere nell'ambito di vari settori di intervento - quali l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'educazione e promozione culturale - devono comunque garantire la realizzazione della finalità generale di difesa della Patria.

Nel caso di specie gli obiettivi indicati nel progetto concernevano problematiche, riguardanti profili penali, di diritto del lavoro e di sicurezza, rientranti nella competenza di altri organi istituzionali dello Stato, pertanto, l'Ufficio ha ritenuto che fossero estranei alle finalità previste dall'art. 1 della legge n. 64 del 2001.

A riguardo, è stato sostenuto in giudizio che il sistema del servizio civile, pur nel rispetto del principio di solidarietà, non possa considerarsi lo strumento di risoluzione delle problematiche relative ai disagi dei lavoratori marittimi, in quanto sia gli obiettivi del progetto che l'intero settore in cui il medesimo si realizza sono regolati da peculiari leggi dello Stato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, le finalità del progetto e l'organizzazione del relativo settore devono essere perseguite e disciplinate esclusivamente con tali strumenti. La realizzazione di un progetto di servizio civile, infatti, deve tener conto delle competenze attribuite dalla Costituzione ai diversi organi istituzionali e avvenire nel rispetto di esse.

Per tali ragioni l'Amministrazione ha legittimamente escluso il progetto in questione dalla valutazione di qualità, ai sensi del paragrafo 4.2 del "Prontuario", che dispone "Nell'ambito delle attività di valutazione di merito non sono approvati i progetti di servizio civile nazionale nel caso in cui: a) le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell'all. 3 al presente Prontuario".

In relazione a questo ricorso non sono pervenute pronunce di merito, si rileva comunque che il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame del progetto, in relazione al dedotto vizio di motivazione e di contraddittorietà. L'Ufficio, negli ultimi mesi dell'anno 2009 ha riconvocato la commissione di valutazione affinché provvedesse al riesame in esecuzione dell'Ordinanza dell'adito TAR.

Per quanto concerne i quattro ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati nella terza fase del procedimento di valutazione dei progetti, i ricorrenti hanno contestato essenzialmente i punteggi attribuiti ad alcune voci delle schede progetto (relative, ad esempio, alla descrizione del progetto; ai sistemi di selezione, monitoraggio e formazione; ai copromotori e *partners* del progetto; alle risorse tecniche- strumentali impiegate per la realizzazione del progetto; ai tirocini e crediti formativi).

A riguardo l'Ufficio ha precisato in giudizio che il punteggio viene attribuito alla scheda progetto, nel rispetto dei criteri stabiliti nella griglia di cui all'allegato 4 del "Prontuario", in base alla completezza della compilazione delle singole voci. In proposito si evidenzia che le disposizioni introdotte con il "Prontuario" indicano con chiarezza le modalità per la redazione degli elaborati progettuali e le "note esplicative", di cui all'allegato 1 e 2, specificano tutti gli elementi e le informazioni che ogni singola voce della scheda progetto deve contenere al fine di consentire una compiuta e completa valutazione dei progetti. L'Ufficio ha altresì chiarito che il giudizio espresso dalla commissione di valutazione rappresenta, comunque, la manifestazione di una discrezionalità tecnica di cui ogni commissione esaminatrice dispone laddove si trovi ad

esprimere un giudizio che non sia una mera applicazione di criteri rigidi e cristallizzati. Infatti, i criteri stabiliti nella griglia di valutazione prevedono un punteggio minimo e massimo che consente alla commissione di effettuare una valutazione discrezionale.

Due dei quattro ricorsi concernenti la contestazione dei punteggi si è concluso nel corso del 2009 con sentenze di rito che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi per omessa notificazione del gravame ai controinteressati. Per quanto concerne gli altri due ricorsi il giudice amministrativo si è pronunciato in sede cautelare adottando due ordinanze: una favorevole all'Amministrazione, che ha respinto la domanda incidentale di sospensione per insussistenza del *fumus boni iuris*, e un'altra di accoglimento ai soli fini del riesame del progetto in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione circa le ragioni della mancata attribuzione del punteggio alla voce della scheda progetto riguardante i copromotori e *partners*.

Un ulteriore numero di ricorsi giurisdizionali (quattro) sono stati proposti, come si rileva nella tabella n. 12, avverso provvedimenti con i quali l'Ufficio ha irrogato agli enti sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n.64 e delle disposizioni di cui alla circolare 8 settembre 2005 recante "*Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n.64*".

Nell'ambito dei provvedimenti sanzionatori impugnati, due hanno disposto la cancellazione dall'Albo nazionale degli enti di servizio civile a seguito dell'accertamento della irregolare gestione dei volontari e un altro, impugnato con due distinti ricorsi, ha invece disposto l'interdizione per un anno a presentare progetti di servizio civile. Tale ultima sanzione è stata irrogata dopo aver riscontrato che lo svolgimento della formazione specifica era stato affidato a persone diverse da quelle indicate nel progetto e prive di adeguate competenze professionali.

Per quanto concerne i provvedimenti di cancellazione dall'Albo si fa presente che gli stessi sono stati adottati nei confronti degli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale, unici soggetti che si relazionano con l'Ufficio. Tuttavia le sanzioni irrogate hanno prodotto effetti esclusivamente nei confronti degli enti

associati (ossia legati da vincoli associativi, federativi o consortili ovvero da accordi di partenariato con l'ente accreditato), in quanto gli enti accreditati hanno dimostrato di aver posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza rispetto agli enti *partners* e questi ultimi sono stati ritenuti direttamente responsabili essendo le riscontrate violazioni derivate da fatti imputabili agli stessi.

Con riferimento al provvedimento che ha disposto l'interdizione a presentare progetti, si evidenzia che lo stesso ha parimenti prodotto effetti in capo all'ente associato, tuttavia essendo stata ravvisata una *culpa in vigilando* dell'ente accreditato, l'Ufficio, con il medesimo provvedimento, ha irrogato, nei confronti di quest'ultimo, la sanzione più lieve della diffida per iscritto. Tale determinazione, si ribadisce, è stata impugnata con due distinti ricorsi, di identico contenuto, proposti uno dall'ente associato e l'altro da quello accreditato.

Nei ricorsi in argomento le sanzioni sono state contestate in quanto la scorretta gestione dei volontari, rilevata dall'Ufficio, si configura, a parere dei ricorrenti, come modalità diversa di svolgimento del progetto giustificata da esigenze contingenti. Per quanto concerne l'affidamento della formazione specifica a soggetti diversi da quelli indicati nel progetto, i ricorrenti hanno sostenuto che tale condotta è stata assunta in totale buona fede, non fornendo la normativa, all'epoca vigente, indicazioni vincolanti in materia.

L'Ufficio ha sostenuto in giudizio la legittimità dei provvedimenti sanzionatori in quanto, in base ai doveri stabiliti nella richiamata circolare 8 settembre 2005, gli enti non possono discostarsi dal progetto approvato dall'Ufficio e prevedere modalità di realizzazione diverse da quelle puntualmente indicate nello stesso.

Tali ricorsi non sono stati ancora definiti nel merito, tuttavia il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare, ha rigettato, con riferimento a due dei quattro ricorsi, le istanze di sospensione presentate dagli enti ricorrenti. Per gli altri due ricorsi le misure cautelari concesse in primo grado sono state oggetto di impugnazione da parte dell'Ufficio e in uno dei due casi l'appello proposto è stato accolto dal Consiglio di Stato che ha riformato l'ordinanza di sospensione.

*1.6.3 Ricorsi proposti dai volontari avverso provvedimenti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.*

Con riferimento ai contenziosi instaurati dai volontari, si segnala che quattro ricorsi hanno riguardato la procedura di selezione per l'impiego dei medesimi in progetti di servizio civile e altri cinque hanno avuto ad oggetto questioni inerenti il rapporto instauratosi tra Ufficio e volontario a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio civile.

Per quanto riguarda il contenzioso concernente la procedura di selezione dei volontari, si segnala che un ricorso, proposto innanzi al TAR, ha avuto ad oggetto un provvedimento con il quale l'Ufficio ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alle selezioni di due progetti di servizio civile, per aver presentato una duplice domanda.

Il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ha rigettato la suddetta istanza, tenuto conto che l'art. 4 del bando nazionale e di quelli regionali e delle province autonome, finalizzati alla selezione di volontari di servizio civile e pubblicati sulla G.U. n. 44 del 6 giugno 2008, prevede espressamente che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile e che la presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi.

Negli altri tre ricorsi relativi alla selezione dei volontari (di cui due proposti innanzi al TAR e uno al Capo dello Stato) i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle graduatorie contestando le modalità di svolgimento delle procedure di selezione e l'attribuzione dei punteggi da parte delle commissioni esaminatrici.

L'Amministrazione in giudizio ha rappresentato che le valutazioni relative alla selezione dei volontari sono svolte unicamente dagli enti che intendono impiegare i volontari stessi nei progetti, tramite apposite commissioni. Nell'ambito di tale procedimento l'Ufficio non svolge alcun controllo di merito sulle valutazioni delle commissioni in quanto il punteggio attribuito ai candidati è espressione di un giudizio discrezionale sull'idoneità tecnica e culturale dei

candidati stessi, effettuato nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nel Decreto n. 173 in data 11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. L'Ufficio, infatti, interviene in una fase successiva del procedimento, provvedendo all'approvazione delle graduatorie previo accertamento del possesso, da parte dei candidati selezionati, dei requisiti di ammissione al servizio civile di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002. L'Amministrazione, pertanto, ha evidenziato che le informazioni relative alle valutazioni dei candidati potevano essere fornite unicamente dagli enti che hanno effettuato la selezione.

I ricorsi instaurati innanzi al TAR non si sono conclusi nel corso dell'anno 2009 e, per quanto concerne il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'Ufficio è in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato di cui all'art. 11 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Con riferimento agli ulteriori contenziosi instaurati dai volontari si rappresenta che gli stessi sono stati proposti innanzi al Giudice ordinario. In particolare due hanno riguardato richieste di risarcimento danni per infortuni subiti durante lo svolgimento del servizio civile e altri tre la cessazione anticipata dal servizio di volontari a seguito della cancellazione dall'Albo dell'ente presso cui era in corso di realizzazione il progetto nel quale erano impegnati.

In merito ai due contenziosi instaurati dai volontari in materia di infortuni, l'Amministrazione ha sostenuto nelle relazioni difensive che i ricorrenti non avevano diritto ad alcun risarcimento, non sussistendo postumi invalidanti permanenti. Infatti, la polizza assicurativa in vigore nel periodo di svolgimento del servizio da parte dei ricorrenti, non prevedeva l'erogazione di somme nelle ipotesi di infortuni comportanti invalidità temporanee (totali o parziali), in quanto la *condicio sine qua non* per la copertura assicurativa era costituita unicamente dall'aver patito postumi invalidanti permanenti. La normativa in materia tuttavia ha riconosciuto al volontario, in caso di infortunio per causa di servizio, il diritto a non subire alcuna decurtazione del compenso mensile.

L'Ufficio, pertanto, ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avanzate dai due volontari e ha chiarito di aver comunque corrisposto agli stessi l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica.

Nell'anno 2009 non sono intervenute pronunce del Giudice in merito ai due contenziosi, tuttavia in un giudizio si è pervenuti ad un accordo transattivo in quanto la Società assicuratrice dell'ente, presso il quale la ricorrente svolgeva il servizio civile, ha formulato una proposta di transazione che è stata accettata dall'interessata.

Con riferimento ai tre contenziosi concernenti la cessazione anticipata dal servizio dei volontari, instaurati con ricorsi *ex art.* 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli - sez. Lavoro, si rappresenta che i ricorrenti hanno contestato l'interruzione del rapporto di servizio civile, disposta a seguito della cancellazione dall'Albo dell'ente presso cui erano impegnati, nonché il mancato ricollocamento in un diverso progetto presso altro ente che avrebbe consentito il completamento del servizio civile.

In particolare, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di *chance* in quanto, a seguito dell'anticipata conclusione del servizio civile per ragioni non imputabili alla loro volontà, non hanno ottenuto il rilascio dell'attestato comprovante l'effettuazione del servizio svolto e non hanno potuto usufruire dei crediti formativi, né beneficiare della quota del 10% dei posti riservati nei concorsi ai volontari del servizio civile.

L'Amministrazione in giudizio ha fatto presente la correttezza della propria condotta, in quanto l'applicazione nei confronti di un ente di servizio civile della sanzione della cancellazione dall'Albo determina necessariamente l'impossibilità della prosecuzione dei progetti già avviati e la conseguente interruzione del rapporto di servizio civile dei volontari impegnati negli stessi. E' stato inoltre rappresentato che la normativa in materia prevede, nei casi di interruzione di un progetto, la possibilità di ricollocare i volontari in analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale, per consentire loro di terminare il servizio interrotto e, laddove la ricollocazione non sia possibile, dispone la risoluzione del rapporto per cause di forza maggiore, facendo salvi i benefici previsti dall'art.13 del decreto legislativo n.77 del 2002.

Nel caso di specie, non sussistendo posti disponibili presso altri organismi ove collocare i volontari, l'Ufficio ha rappresentato l'impossibilità di attivare la

descritta procedura di ricollocamento e di avere legittimamente disposto la risoluzione del contratto di servizio civile per cause di forza maggiore.

L'Amministrazione, in merito alla richiesta concernente il rilascio dell'attestato comprovante il periodo di servizio civile svolto, ha rappresentato la propria disponibilità a rilasciare lo stesso previa istanza degli interessati e a porre in essere ogni condotta volta a tutelare gli interessi dei ricorrenti. Per quanto concerne le ulteriori richieste relative al riconoscimento dei crediti formativi e della riserva del 10% dei posti nei concorsi pubblici, l'Ufficio ha fatto presente che la risoluzione anticipata del rapporto di servizio civile non preclude ai ricorrenti l'accesso ai crediti formativi, avendo superato gli stessi sei mesi di servizio previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 77 del 2002, e che la riserva del 10% è prevista solo per coloro che hanno prestato servizio civile presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e presso il Corpo Forestale limitatamente ai concorsi per accedere alle relative carriere.

Tali contenziosi non si sono conclusi nell'anno 2009.

#### *1.6.4 Contenzioso relativo ai ricorsi presentati dagli enti e dai volontari avverso provvedimenti adottati dalle Regioni e/o Province autonome.*

Come già evidenziato, nel corso dell'anno 2009, sono pervenuti all'Ufficio anche due ricorsi (uno giurisdizionale e l'altro amministrativo) avverso provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di servizio civile. Le Regioni, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 2002, hanno acquisito, a far data dal 1° gennaio 2006, una serie di competenze, tra cui quelle relative all'iscrizione agli Albi di servizio civile e alla valutazione dei progetti.

In particolare, il ricorso giurisdizionale è stato proposto nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile curato dalla Regione Calabria e le censure hanno riguardato l'esclusione dalla valutazione di qualità di un progetto per mancanza dei requisiti dell'operatore locale di progetto e, con riferimento ad un altro progetto, l'attribuzione del punteggio.

In giudizio è stato rappresentato che le valutazioni relative ai progetti da realizzare nell'ambito del territorio regionale o delle province autonome sono